

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 3 | Regime dell'adempimento collaborativo - termine finale della prima fase di applicazione
- 3 | Enti di interesse pubblico - comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità

## Prassi

- 5 | Bilanci - Nuove tassonomie XBRL dei documenti che lo compongono ai fini del deposito al registro delle imprese
- 5 | Investimenti nel Mezzogiorno - credito di imposta rifinanziato
- 5 | Rottamazione delle cartelle - modulistica e faq sul sito Equitalia
- 6 | Vittime della risoluzione di taluni istituti di credito – sono esclusi da tassazione gli indennizzi
- 6 | Navi adibite alla navigazione in alto mare - regime di non imponibilità
- 7 | Bunkeraggio di prodotti petroliferi - trattamento IVA

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 | Cooperative compliance al via: siglati i primi accordi
- 8 | Partiti politici anno d'imposta 2015 - Due per mille

### L'Agenzia delle entrate informa

- 9 | Software
- 9 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

	Consiglio nazionale commercialisti	✓	Verifica del Collegio Sindacale nelle ASL e nelle ASO
10 11	Fondazione nazionale commercialisti	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Riserve di patrimonio netto - aspetti civilistici e contabili Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente La pratica collaborativa - risoluzione non contenziosa delle controversie Testo Unico sulle società pubbliche partecipate - modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali Scadenze per il 2017 – la mappa

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Regime dell'adempimento collaborativo - termine finale della prima fase di applicazione</b></p> <p>Fissato al <b>31/12/19</b> il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli artt. da 3 a 7 del D.lgs. n. 128/2015.</p> <p>È bene ricordare che in fase di prima applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10.000.000.000 euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25/6/13, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1.000.000.000 euro;</li> <li>• la competenza per le attività è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.</li> </ul>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/12/16 (G.U. n.10 del 13/1/17)</i></p>
<p><b>Enti di interesse pubblico - comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità</b></p> <p><b>Nuovi obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.</b></p>	<p><i>D.lgs. n.254 del 30/12/16 (G.U. n.7 del 10/1/17)</i></p>
<p><b>Ambito soggettivo</b> - gli enti di interesse pubblico indicati all'art. 16, co. 1, del D.lgs. n.39/2010. Si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;</li> <li>• banche;</li> <li>• imprese di assicurazione;</li> <li>• imprese di riassicurazione, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie.</li> </ul> <p>Tali soggetti devono redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione individuale di carattere non finanziario qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno 1 dei 2 seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;</li> <li>• totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.</li> </ul> <p>Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. La dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente.</p> <p><b>Dichiarazione individuale di carattere non finanziario</b> - la dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, inclusi i modelli di</li> </ul>	

# Ordinary Assist

organizzazione e di gestione eventualmente adottati del D.lgs. n. 231/2001;

- le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

**Responsabili** - la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario e attesta la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto.

**Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità** - la dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

- essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
- costituire una relazione distinta.

**Sanzioni** - Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico i quali omettono di depositare presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.

**Decorrenza** - Le disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1/1/17.

**Nuove informazioni nella relazione sulla gestione** - La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari". Tale sezione dovrà prevedere informazioni dettagliate riguardanti, tra l'altro, una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.

Potranno omettere la pubblicazione di tali informazioni le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno 2 dei seguenti parametri:

- totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a 250.

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Bilanci - Nuove tassonomie XBRL dei documenti che lo compongono ai fini del deposito al registro delle imprese</b></p> <p>L'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) ha reso noto che la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio è disponibile dal giorno 21/11/16 sul proprio sito alla pagina <a href="http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili">http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili</a>.</p> <p>L'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico comunicato (G.U. n.7 del 10/1/17)</i></p>
<p><b>Investimenti nel Mezzogiorno - credito di imposta rifinanziato</b></p> <p>Definite le modalità per la valutazione di eleggibilità dei progetti d'investimento all'utilizzo del Pon e di comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché degli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e degli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie. I progetti di investimento delle pmi del Mezzogiorno che soddisfano i criteri di ammissibilità sono sottoposti ad apposita istruttoria per la valutazione della cofinanziabilità con le risorse del Pon.</p> <p>Il credito d'imposta cofinanziabile è quello istituito con la legge di stabilità 2016 a decorrere dall'1/1/16 e fino al 31/12/19, per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).</p> <p>Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all' Agenzia delle Entrate.</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l'acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dallo stesso articolo e relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare minimo dell'investimento (500.000 euro);</li> <li>• esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca;</li> <li>• localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione;</li> <li>• riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.</li> </ul>	<p><i>Mise, decreto direttoriale 4/1/17</i></p>
<p><b>Rottamazione delle cartelle - modulistica e faq sul sito Equitalia</b></p> <p>Ai fini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali applicabile alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016, prevista dal D.L. n. 193/2016, Equitalia ha reso disponibile la modulistica e faq. Ricordiamo che l'adesione comporta il pagamento dell'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.</p>	<p><i>Equitalia, sito internet</i></p>
<p><b>Presentazione della domanda</b> - si deve compilare, anche on line, il modulo DA1 in ogni sua parte. Al termine della compilazione sarà necessario stamparlo, firmarlo e presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;</li> <li>• alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1 unitamente alla copia del documento di identità.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

Equitalia comunicherà al contribuente entro il 31/5/17 l'ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

**FAQ** – i chiarimenti sulla definizione agevolata:

- Rientrano nella definizione agevolata le somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Equitalia invierà al contribuente, entro il 28/2/17, una comunicazione sulle somme affidate entro il 31/12/16 e che a tale data non risultano ancora notificate. Per informazioni su importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all'area riservata sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).
- Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta utilizzando il modulo "DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata" disponibile sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) e presso tutti gli sportelli di Equitalia entro e non oltre il 31/3/17.
- Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 può farlo presentando, entro il 31/3/17, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo "DA1 e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
- Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata dichiarando espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
- Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla Legge, ma deve pagare le rate con scadenza dall'1/10 al 31/12/16.
- Equitalia entro il 31/5/17 comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
- Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un'unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
- Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## Vittime della risoluzione di taluni istituti di credito – sono esclusi da tassazione gli indennizzi

Le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L. n. 59/2016 (c.d. decreto salvabanche) non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell'art. 6, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale trattamento si applica anche alle somme erogate attraverso l'attivazione della procedura arbitrale, alternativa alla erogazione diretta, tenuto conto che la corresponsione delle stesse è subordinata all'accertamento della responsabilità per "la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998" (cfr. art. 1, co. 858, della legge di stabilità 2016).

*Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 12/01/17*

## Navi adibite alla navigazione in alto mare - regime di non imponibilità

Per garantire che il regime di non imponibilità di cui all'8-bis del D.P.R.n. 633/1972 sia applicato nei soli casi in cui è previsto, ovvero, relativamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare, gli Stati membri non

*Agenzia delle entrate, risoluzione n.2 del 12/01/17*

# Ordinary Assist

<p>possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi (CGUE, Commissione/Francia, C-197/12).</p> <p>Una nave può considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale. Con riferimento agli acquisti relativi a una nave in fase di costruzione – ovvero, di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in mare – il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tuttavia, relativamente a tali acquisti, la condizione dell’effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.</p>	
<p><b>Bunkeraggio di prodotti petroliferi - trattamento IVA</b></p> <p>La circostanza che, a decorrere dal 1° maggio 2016, il c.d. bunkeraggio non è più considerato, ai fini doganali, un’esportazione, impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA.</p> <p>Con particolare riguardo al trattamento fiscale, ai fini IVA, applicabile alla fattispecie oggetto dell’interpello, in cui la fornitura di carburante è eseguita tramite l’intermediazione di un trader (residente ovvero non residente), è stato chiarito che, coerentemente all’evoluzione normativa ai fini doganali nonché alla luce del recente orientamento della giurisprudenza europea, le fattispecie di bunkeraggio in argomento debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 1 del 9/01/17</i></p>
<p>La non imponibilità prevista dalla predetta disposizione, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”). Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera - su indicazione dell’intermediario - direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza sia attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima ai sensi dell’art. 269, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento n. 952 del 2013. Nella predette condizioni, è possibile riconoscere, ai fini IVA, la sussistenza di due cessioni di beni territorialmente rilevanti nello Stato, cui torna applicabile il beneficio della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis, co. 1, lett. d). Ne consegue che, ove l’intermediario sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà identificarsi, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/1972.</p> <p>Stante, infine, la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’art. 10, co. 3, della legge n. 212/2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente), non sono applicabili sanzioni per i comportamenti posti in essere in virtù della risoluzione n.101/E del 2002, che, alla luce dei presenti chiarimenti, deve intendersi superata.</p>	

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<p><b>Cooperative compliance al via: siglati i primi accordi</b></p> <p>La cooperative compliance prende ufficialmente avvio con l'emissione dei primi provvedimenti di ammissione. La tessera n. 1 è stata infatti consegnata alla Ferrero Spa e ad altre società del gruppo le cui generalità verranno rese note attraverso l'inserimento dei contribuenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.</p>		<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 5/1/17</i></p>
<p>L'istituto dell'adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente che miri ad aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale scopo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.</p> <p>In fase di prima applicazione l'istituto prevede l'accesso volontario riservato ai soggetti residenti e non residenti con volume d'affari o ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro o a un miliardo di euro se hanno presentato istanza di adesione al "Progetto Pilota", avviato dall'Agenzia nel 2013. Tali limiti dimensionali non si applicano alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti. Soddisfatti i requisiti soggettivi, i contribuenti che intendono aderire al regime devono comunque dimostrare di essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.</p>		
<p><b>Due per mille ai partiti politici anno d'imposta 2015</b></p> <p>Sono disponibili i dati relativi alla ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'Irpef attribuito ai partiti politici (dichiarazioni 2016 - redditi 2015).</p>		<p><i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 12/1/17</i></p>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
<p>Specifiche tecniche Financial Transaction Tax</p>	<p>Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 2169 del 4/1/17</i></p>
<p>Modello per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria</p>	<p>Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 7 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/16, n. 225, e modalità attuative.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 233984 del 30/12/16 (pubblicato il 2/2/17)</i></p>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p><b>Software</b></p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo Denuncia imposta sulle assicurazioni (versione 1.1.3);</li> <li>• software di compilazione Denuncia imposta sulle assicurazioni: (versione 1.1.3);</li> <li>• software di compilazione Comunicazione per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato e Trasparenza e per l'opzione IRAP (versione 1.1.0);</li> <li>• software di controllo Comunicazione per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato e Trasparenza e per l'opzione IRAP (versione 1.1.0).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/1 al 15/1</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guida "Bonus mobili ed elettrodomestici";</li> <li>• guida "Il contenzioso tributario";</li> <li>• modalità di compilazione e trasferimento dati FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);</li> <li>• specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi dei Registratori Telematici e dei Distributori automatici – Vending machine;</li> <li>• archivi provinciali Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.3;</li> <li>• elenco banche convenzionate modello di versamento F24;</li> <li>• tabelle Adempimento Unico Telematico;</li> <li>• archivi comuni urbano e terreni Volture catastali;</li> <li>• elenco banche convenzionate.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>Verifica del Collegio Sindacale nelle ASL e nelle ASO: Consiglio nazionale commercialisti</b>            Illustrata l'attività del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e nelle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO). Il lavoro dei commercialisti fornisce indicazioni relative alla normativa nazionale, non regionale, in materia di Aziende sanitarie.</p>	<p><a href="#"><i>CNDCEC, pubblicato il 5/1/17</i></a></p>
<p><b>Riserve di patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Pubblicato un lavoro dei commercialisti che delinea il regime di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o di indisponibilità delle medesime, in base sia alle disposizioni civilistiche dettate per alcune tipologie di riserve, sia sugli orientamenti più diffusi in dottrina, nonché sui Principi Contabili Nazionali di riferimento recentemente aggiornati in seguito alle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 13/1/17</i></a></p>
<p><b>Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Analizzata la disposizione di cui all'art. 10 della legge n.23/2014 (delega fiscale), nonché le norme emanate in attuazione di tale principio, concernenti la nuova disciplina dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 13/1/17</i></a></p>
<p><b>La pratica collaborativa - risoluzione non contenziosa delle controversie: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Illustrata la pratica collaborativa, un metodo di risoluzione non contenziosa delle controversie che aggiunge alle modalità tradizionali di negoziazione un impegno etico delle parti e dei professionisti alla rinuncia di qualsivoglia strategia processuale e al rispetto di rigorosi ed imprescindibili principi.            L'istituto, che si sta affermando all'interno del nostro ordinamento con particolare riguardo all'ambito dei conflitti familiari - gestiti con il supporto di un team di esperti, tra cui figura anche il commercialista - potrebbe essere applicato anche in altri ambiti e, in particolare, alla materia del diritto societario.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 13/1/17</i></a></p>
<p><b>Testo Unico sulle società pubbliche partecipate - modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Esaminata la disciplina delle società a partecipazione pubblica quale risulta dopo l'emanazione del D.lgs. n.175/2016. In particolare, i commercialisti hanno soffermato l'attenzione sugli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e sulle problematiche connesse all'affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 13/1/17</i></a></p>
<p><b>Trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Analizzata la disciplina che regola la trasformazione da Associazione Sportiva Dilettantistica in Società di Capitali.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 13/1/17</i></a></p>
<p><b>Scadenze per il 2017 – la mappa: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Illustrata la nuova mappa delle scadenze e i relativi adempimenti per i commercialisti quali emergono in seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016 e dalla Legge di</p>	<p><a href="#"><i>FNC, strumento di lavoro del 13/1/17</i></a></p>

# Ordinary Assist

<p><b>bilancio per il 2017 a supporto dell'attività svolta negli studi professionali.</b></p> <p><b>Reverse charge nel settore immobiliare: Associazione geometri fiscalisti</b></p> <p>Illustrata l'applicazione del reverse charge nell'ambito del settore immobiliare rispetto al quale la legge di stabilità 2015 ha esteso l'ambito applicativo ad ulteriori ipotesi prevedendosi oggi l'applicazione, per quanto attiene al settore delle costruzioni edili, alle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appalto - Di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</li> <li>• Subappalto - Di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore</li> <li>• Cessione Di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ad IVA.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>Agefis: Portolano n. 5/2016</u></a></p>
<p><b>Bilancio integrato delle PMI: Ordine commercialisti di Milano</b></p> <p>Publicato un lavoro in cui è illustrato il bilancio integrato delle PMI, in cui è stata evidenziata l'importanza dell'integrazione del bilancio con informazioni extracontabili – ambientali, sociali, strategie, governance, modello di business, ecc. - per poter contare su una rendicontazione completa ed efficace che può essere fonte di benefici non solo per gli interlocutori ma per la stessa impresa.</p>	<p><a href="#"><u>ODCEC MI, quaderno n.69</u></a></p>
<p><b>Imprese non fallibili e strumenti per la soluzione dello stato di crisi: Fondazione Telos</b></p> <p>Analizzata la disciplina di cui alla legge n. 3/2012 sul superamento dello stato di sovraindebitamento di soggetti non fallibili che ha introdotto nell'alveo delle procedure concorsuali 3 diversi strumenti di soluzione della crisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'accordo di ristrutturazione dei debiti;</li> <li>• il piano del consumatore;</li> <li>• la liquidazione del patrimonio.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>Telos, documento</u></a></p>
<p><b>Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali: Fondazione ANCI</b></p> <p>Forniti chiarimenti circa la disposizione inserita con l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, che ha previsto che il versamento spontaneo delle entrate dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entrate tributarie - direttamente sul c/c di tesoreria dell'ente impositore, o mediante F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;</li> <li>• entrate diverse da quelle tributarie – esclusivamente sul c/c di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.</li> </ul> <p>Restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).</p> <p>Al riguardo, è stato tra l'altro chiarito, con riferimento al c/c di tesoreria, che le esigenze gestionali e l'obbligo di versamento al Comune possono essere soddisfatte mediante l'apertura di un conto corrente postale, intestato all'ente impositore, sul quale è garantito l'accesso a fini informativi da parte del concessionario.</p>	<p><a href="#"><u>Ifel, Nota di approfondimento del 23/12/16</u></a></p>